

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE RIUNIONI DI ORGANI COLLEGIALI, DI COMMISSIONI DI CONSORSO, COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE E GRUPPI DI LAVORO CON MODALITÀ TELEMATICA (TELECONFERENZA-TELEPRESENZA)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video (anche nella forma cosiddetta della “telepresenza”) delle riunioni degli Organi Collegiali, di Commissioni di Concorso, Commissioni d'aggiudicazione e di Gruppi di Lavoro dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e delle sue articolazioni che, a seguito di specifico atto, decidano di avvalersi di questa modalità, allo scopo di ridurre gli spostamenti dei partecipanti e i costi connessi.
2. Per “modalità telematica” si intende la possibilità che uno o più componenti dell’Organo Collegiale, della Commissione o del Gruppo di Lavoro partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza.
3. La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dagli organi/organismi collegiali/commissioni/gruppi di lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo, per discutere e (quando applicabile) deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presuppone la necessità/opportunità di una discussione collegiale svolta in presenza di tutti i componenti.
4. Ove le norme applicabili non prevedano un Presidente del soggetto plurimo che deve gestire in modalità telematica una riunione, il soggetto plurimo individua al proprio interno un Presidente per assolvere le funzioni a questo assegnate dal presente Regolamento.

Art. 2
Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni di un Organo Collegiale, di una Commissione o di un Gruppo di Lavoro presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
 - b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri;
 - c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
 - d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
 - e) la simultaneità nella espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da prendere;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo e alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.
3. La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione, sentiti i servizi sistemi informativi dislocati presso ciascuna sede di ATS collegata, preventivamente attivati con adeguato preavviso.
4. I servizi sistemi informativi dislocati presso ciascuna sede ATS collegata sono tenuti a supportare i partecipanti, sia in relazione allo svolgimento di prove preliminari sia durante la riunione (eventualmente mediante opportuna reperibilità), previa specificazione, da parte dell'organizzatore della riunione (p.es. il Presidente), di ora, luogo e modalità della riunione.
5. I servizi sistemi informativi, fermo restando il supporto di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, dovranno istruire le segreterie delle sedi principali per l'attivazione e la gestione delle operazioni elementari connesse alla attivazione e chiusura.

TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 3 Convocazione

1. La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente o di chi indice la riunione, a tutti i componenti/partecipanti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti di nomina/funzionamento.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità telematica (videoconferenza, sistema di telepresenza, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, etc.).
3. Alle convocazioni effettuate con urgenza (intendendosi per tale la convocazione che abbia luogo senza il rispetto del termine di preavviso eventualmente previsto dalla normativa applicabile) dovrà essere dato riscontro mediante conferma di avvenuta ricezione prima della data prevista per la riunione, perché questa possa considerarsi valida.

Art. 4 Svolgimento delle sedute telematiche

1. Per lo svolgimento delle sedute telematiche l'Organo Collegiale, la Commissione, o il Gruppo di Lavoro, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.
2. Per la validità dell'adunanza telematica degli Organi Collegiali restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete a chi presiede verificare la eventuale necessaria sussistenza del numero legale dei partecipanti, con la specificazione a verbale delle modalità di partecipazione a distanza

Art. 5
Eventuali problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si verificano problemi tecnici che rendano non possibile il collegamento in modo ottimale (p.es. efficienza/efficacia dell'audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento, etc.), si potrà – a discrezione del Presidente, che deve valutare le circostanze concrete in relazione alle norme applicabili e allo scopo della riunione – comunque dare ugualmente corso alla riunione, quando il giudizio espresso dal Presidente sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto (eventualmente ricorrendo ad accorgimenti tecnici di riduzione della banda necessaria).
2. Nell'ipotesi in cui si verificano problemi tecnici che escludano la completa collegialità durante una riunione di una Commissione in cui è prevista la contestuale presenza di tutti i componenti, non si potrà dar corso alla riunione in modalità telematica senza la risoluzione del problema (intendendosi per tale il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa). Trascorsi infruttuosamente un massimo di 60 minuti dal verificarsi del problema senza che questo sia stato risolto e senza che i servizi tecnici informatici assicurino che la risoluzione è imminente, la riunione è automaticamente sciolta e dovrà essere riconvocata secondo le disposizioni previste dalla normativa applicabile.
3. Nell'ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della riunione telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (p.es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso comunque alla riunione fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa.

Art. 6
Verbale della riunione

1. Della riunione dell'Organo Collegiale/Commissione/Gruppo di Lavoro viene redatto apposito verbale, nel rispetto delle norme applicabili al caso di specie, nel quale devono anche essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta, con la specificazione che la riunione sia svolta in modalità telematica indicando nel

- dettaglio le modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio video a distanza, altro);
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che hanno partecipato alla riunione e delle sedi di collegamento;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'Organo Collegiale/Commissione/Gruppo di Lavoro sulla validità della riunione, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del presente Regolamento;
 - d) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni dei problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili e a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La seduta telematica, per come sopra regolamentata, è da ritenersi svolta a tutti gli effetti presso la sede legale dell'Azienda per la Tutela della Salute.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Delibera del Direttore Generale dell'ATS ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line.